

Tribunale Ordinario di Torino

**NOTA ESPLICATIVA SUL LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ**

**Nelle ipotesi previste dal Codice della Strada.**

Il Lavoro di Pubblica Utilità (L.P.U.) consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

L'attività viene svolta anche nell'ambito della Provincia in cui risiede il condannato – su richiesta anche fuori dalla Provincia di residenza - e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Il giudice può, **se l’imputato lo chiede**, ammetterlo a svolgere il lavoro per un tempo superiore alle sei ore settimanali, mai comunque, per più di otto ore al giorno. Ai fini del computo della pena sostitutiva dei Lavori di Pubblica Utilità , un giorno di sanzione detentiva corrisponde alla prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro di pubblica utilità ed € 250 di ammenda corrispondono alla prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro di pubblica utilità

CASI DI COMPETENZA DEL TRIBUNALE PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA IN CUI L’IMPUTATO CHIEDE, O NON SI OPPONE, E COMUNQUE COLLABORA PER AVERE, INVECE DELLA PIÙ GRAVE PENA, LA SANZIONE DEL L.P.U.

**L’art. 186 del Codice della Strada** (D.Lgs. n. 285 del 1992), in materia di guida in stato di ebbrezza, come modificato dall’art.33 L. 29/07/2010, n.120, al comma 9-bis stabilisce che:

* la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, **se non vi è opposizione da parte dell'imputato**, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D.Lgs. 28/08/2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste e consistente nella prestazione di un'attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze;
* il L.P.U. non può essere disposto: a) quando il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale; b) se l’imputato già una volta ha avuto la sostituzione della pena con il LPU;
* il lavoro ha [in deroga a quanto previsto dall'art.54 D.Lgs. n.274 del 2000] una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria, ragguagliando 250 euro a 1 giorno di LPU;
* ai fini del computo della pena, un giorno di LPU consiste nella prestazione, anche non continuativa, di 2 ore di lavoro;
* lavoro da eseguire per un massimo di 6 ore settimanali, superabili -a richiesta dell'imputato- sino ad un massimo di 8 ore al giorno;
* in caso di svolgimento positivo del LPU, il giudice dichiara estinto il reato, riduce alla metà il periodo di sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato;
* se il condannato viola gli obblighi connessi allo svolgimento del LPU, il giudice, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, lo revoca e ripristina la pena originaria.

**L’art. 187 del Codice della Strada**, in materia di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, come modificato dall’art.33 L. 29/07/2010, n.120, al comma 8-bis reca norme uguali a quelle dell’art.186, comma 9-bis, salvo aggiungere che l’imputato tossicodipendente deve inoltre partecipare ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo come definito ai sensi degli art. 121 e 122 del D.P.R. 09/10/1990, n. 309.

**PROCEDURA DA SEGUIRE**

**Nella ipotesi prevista dall’art. 186 comma 2 lett. b**) ovvero quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 0,8 grammi per litro (g/l) e sino a 1,5 grammi per litro (g/l), il procedimento viene di regola definito mediante un decreto penale di condanna. L’indagato dovrà pertanto attendere la notifica di un decreto penale di condanna che indicherà la misura della pena dell’arresto e della ammenda e la SOSTITUZIONE della pena in giorni di lavoro di pubblica utilità con indicazione delle ore complessive da svolgere.

L’interessato se vuole ATTIVARE la PROCEDURA DI SOSTITUZIONE della PENA con il lavoro di pubblica utilità, è tenuto a recarsi personalmente o tramite procuratore speciale all’Ufficio Decreti Penali di Condanna presso la Sezione GIP/GUP del Tribunale di Torino, Corso Vittorio Emanuele II 130, scala E, quarto piano, stanza 42315 (nell’orario 8.30 - 12.30), entro e non oltre quindici giorni dalla notifica del decreto (termine oltre il quale il decreto diventerà ESECUTIVO CON CONDANNA ALLA PENA PECUNIARIA INDICATA), e depositare:

* Domanda di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità;
* Autocertificazione di non aver mai fruito prima dell’ammissione allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;

L’interessato **dovrà quindi comunicare** al predettoUfficio Decreti Penali di Condanna **il nominativo e la disponibilità dell’ente** ove svolgerà il lavoro di pubblica utilità depositando anche successivamente:

* il modulo – Comunicazione dell’Ente – accompagnato dalla dichiarazione di disponibilità dell’Ente o Associazione.

L’interessato potrà ritirare la modulistica presso il medesimo ufficio, presso l’URP del Tribunale di Torino in Corso Vittorio Emanuele II 130 - Piano terra - ingresso 1 (nell’orario 9.00-12.00) ovvero scaricarla dal sito del Tribunale di Torino <http://tribunale.torinogiustizia.it/> alla voce Servizi al cittadino)

L’interessato **dovrà iniziare il lavoro entro tre mesi** dall’intervenuta esecutività del decreto, termine oltre il quale si riterrà integrata la violazione degli obblighi connessi al lavoro con conseguente revoca della pena sostitutiva e ripristino della pena pecuniaria sostituita, a norma dell’art. 186 comma 9 bis C.d.S..

L’interessato potrà individuare l’Ente o l’Associazione consultando **l’elenco degli Enti e delle Associazioni convenzionate** reperibile sul sito del Tribunale di Torino <http://www.tribunale.torino.giustizia.it/> alla voce Servizi al cittadino.

Copia cartacea **dell’elenco degli Enti e della Associazioni** **convenzionate** è consultabile presso l’URP del Tribunale di Torino in Corso Vittorio Emanuele II 130 - Piano terra - ingresso 1 (nell’orario 9.00-12.00) e presso l’Ufficio Decreti Penali di Condanna presso la Sezione GIP/GUP del Tribunale di Torino, Corso Vittorio Emanuele II 130, scala E, quarto piano, stanza 42315 (nell’orario 8.30 -12.30)

Nel caso in cui venga, invece, notificato un decreto di citazione a giudizio, l’interessato dovrà necessariamente farsi assistere da un difensore anche per eventuali richieste di riti alternativi (patteggiamento e rito abbreviato) nell’ambito dei quali potrà richiedere la sostituzione della pena con il L.P.U..

**Anche nella ipotesi prevista dall’art. 186 comma 2 lett. c**) ovvero quando il tasso alcolemico accertato sia superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) il procedimento potrebbe essere definito mediante un decreto penale di condanna.

L’indagato, ricevuta la notifica del decreto penale di condanna, potrà ATTIVARE la procedura di SOSTITUZIONE della PENA con il lavoro di pubblica utilità sopra indicata.

Nel caso in cui venga, invece, notificato un decreto di citazione a giudizio, l’interessato dovrà necessariamente farsi assistere da un difensore anche per eventuali richieste di riti alternativi (patteggiamento e rito abbreviato) nell’ambito dei quali potrà richiedere la sostituzione della pena con il L.P.U..

**Anche nella ipotesi prevista dall’art. 187 del C.d.S.,** ovvero in caso di guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, il procedimento potrebbe essere definito mediante un decreto penale di condanna. L’indagato, ricevuta la notifica del decreto penale di condanna, potrà ATTIVARE la procedura di SOSTITUZIONE della PENA con il lavoro di pubblica utilità sopra indicata.

Nel caso in cui venga, invece, notificato un decreto di citazione a giudizio, l’interessato dovrà necessariamente farsi assistere da un difensore, anche per eventuali richieste di riti alternativi (patteggiamento e rito abbreviato) nell’ambito dei quali potrà richiedere la sostituzione della pena con il L.P.U..